

A.S. 2942
Emendamento
Art. 8


Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico per i soggetti affetti da emofilia)

1. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.
2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
 - a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;
 - b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1."
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, in misura pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

FAVERO



8.0.8